INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

presentata dall'On. DEVIS DORI il 24/11/2026 12:47

Al Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che:
la circolare del Ministero della Giustizia 25 luglio 2026 (prot.DAG.25/07/2026.0153182.U) stabilisce che per l'opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 valgono il termine breve di 30 giorni dalla notifica del decreto e il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione in assenza di notifica;
ciò ha generato diverse criticità applicative per uffici giudiziari, cancellerie e avvocati perché se non avviene la notifica alle parti interessate, l'attesa del termine semestrale ritarda l'attestazione di definitività/esecutività del decreto e la successiva liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, difese d'ufficio e ausiliari del magistrato;
inoltre, la comunicazione di cancelleria non viene ritenuta idonea a far decorrere il termine breve, riducendo l'efficacia dell'adempimento già svolto dagli uffici e crea dubbi su quando il provvedimento divenga inopponibile;
per ottenere l'attestazione d'esecutività prima dei 6 mesi, al beneficiario o alle cancellerie viene richiesto di dimostrare l'avvenuta notifica alle parti e al PM (o PG), con maggiori oneri operativi e il rischio di rifiuto delle fatture elettroniche emesse prima che il titolo risulti esecutivo;
successivamente alla circolare si sono registrate interpretazioni eterogenee tra corti d'appello, tribunali e ordini forensi, specie sul rapporto tra processo civile e processo penale;
a seguito dei dubbi applicativi, il Ministero è intervenuto con circolare del 5 novembre 2026(prot. 0222569.U), chiarendo che le modalità di notifica nel processo penale spetta alla cancelleria o alla segreteria e non al difensore, ribadendo i profili d'esecutività del titolo durante la pendenza dei termini;
visto che dopo la riforma Cartabia, il giudizio d'opposizione segue il rito semplificato di cognizione e l'art.281-terdecies c.p.c. stabilisce che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile nei modi ordinari, secondo le Camere Civili, resta da chiarire quale disposizione consenta d'applicare quei termini già al ricorso che contesta il decreto di pagamento;
il presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili, prof. Alberto del Noce, ha chiesto formalmente al ministro della Giustizia, con lettera del 22 novembre 2026, su quale base s'applichino a queste opposizioni i termini che gli artt. 325 e 327 c.p.c. prevedono per le impugnazioni;
inoltre, la lettera chiede di precisare da quando si contino i sei mesi e quale effetto abbiano la comunicazione di cancelleria e un'eventuale notifica successiva. L'UNCC chiede anche di chiarire se il principio richiamato dal Ministero, affermato dalla Cassazione in un caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, s'applichi ai decreti di pagamento;
infine, sul termine per l'opposizione è già intervenuta la Camera approvando l'articolo 2-bis al ddl di

conversione del decreto-legge n.168/2026, modificando l’art. 15, comma 2, d.lgs. n.150/2011, si prevede che il ricorso sia proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento: la disposizione riguarda le opposizioni ai decreti emessi in sede civile e in sede penale;
se il Ministro non ritenga di riesaminare la circolare e di integrarla o rettificarla, chiarendo il fondamento e la decorrenza dei termini, i destinatari delle notifiche e i relativi oneri, mantenendo le prassi precedenti evitando che la circolare sia applicata come fonte autonoma di decadenze processuali;
se non ritenga che le determinazioni del Ministero siano comunicate subito a tutti i distretti di Corte d’appello e agli uffici giudiziari interessati, per assicurare indicazioni uniformi sul territorio nazionale;
se non ritenga di chiarire l’interesse che giustifica la notifica alla parte ammessa al patrocinio, valutando anche i costi e gli adempimenti che gravano sui difensori quando questi sono chiamati a curare le notifiche specialmente nei procedimenti in materia di famiglia e minorile.

Presentatore
On. DEVIS DORI